

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</p> <p style="text-align: center;">SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE -</p> <p style="text-align: center;">DURATA</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</p> <p style="text-align: center;">SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE -</p> <p style="text-align: center;">DURATA</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</p> <p style="text-align: center;">SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE -</p> <p style="text-align: center;">DURATA</p>
<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. E' costituita ai sensi dell'art. 2462 C.C. e dell'art. 34 del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni una Societa' a responsabilita' limitata, denominata:</p> <p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.r.l.»</p>	<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. E'Per effetto della trasformazione della <u>società Piave Servizi S.r.l. è</u> costituita, ai sensi dell'art. 2462 C.C. e dell'art. 34 del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni una Societa' a responsabilita' limitata <u>2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello “in house providing”</u>, denominata:</p>	<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. Per effetto della trasformazione della società Piave Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello “<i>in house providing</i>”, denominata:</p> <p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.p.A.»</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>2. Ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012:</p> <ul style="list-style-type: none">- la società e' a capitale interamente pubblico;- gli enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;- la società realizza la parte piu' importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.	<p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.<u>rp.</u><u>l</u><u>A.</u>»</p> <p>2. Ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 <u>applicabile:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- la società e' <u>Società è</u> a capitale interamente pubblico;- gli enti <u>Enti</u> pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto <u>Statuto</u> e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti <u>Enti</u> locali;- la società realizza la parte piu' importante della propria attività con gli enti pubblici che la	<p>2. Ai sensi della normativa applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Società è a capitale interamente pubblico;- gli Enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;- la Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci.

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società ha sede sociale in Codogne' (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).</p> <p>2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.</p>	<p>controllano.<u>Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci.</u></p> <p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società<u>Società</u> ha sede sociale in Codogne<u>Comune di Codognè</u> (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).</p> <p>2. La Società<u>Società</u>, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà<u>potrà</u> costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità<u>unità</u> locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché<u>nonché</u> trasferire la sede sociale altrove, purché<u>purché</u> in Italia.</p>	<p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società ha sede sociale in Comune di Codognè (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).</p> <p>2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 3 – SOCI</p> <p>1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, comma 2.</p> <p>2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal Registro delle Imprese. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p>	<p>ART. 3 – SOCI</p> <p>1. Possono far parte della Società<u>Società</u> solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni<u>vigente</u> e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, comma<u>paragrafo</u> 2.</p> <p>2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società<u>Società</u>, a tutti gli effetti di legge, e'è<u>e'è</u> quello risultante dal Registro delle Imprese<u>libro dei soci</u>. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica e'è<u>e'è</u> inopponibile alla Società<u>Società</u> finché<u>finché</u> non sia stata ad essa</p>	<p>ART. 3 – SOCI</p> <p>1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, paragrafo 2.</p> <p>2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 4 – OGGETTO</p> <p>1. La Societa' si prefigge lo svolgimento delle attivita' e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attivita' della Societa', nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti di-sposizioni di legge, potra' essere svolta nei confronti dei soci; non potra' essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali.</p>	<p>formalmente comunicata.</p> <p>ART. 4 – OGGETTO</p> <p>1. La Societa'<u>Società</u> si prefigge lo svolgimento delle attivita'<u>attività</u> e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attivita'<u>attività</u> della Societa'<u>Società</u>, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti di-sposizioni<u>disposizioni</u> di legge, potra' essere svolta nei confronti dei soci; non potra' essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali <u>dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio</u></p>	<p>ART. 4 – OGGETTO</p> <p>1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. La Società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;</p>	<p><u>fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</u></p> <p>3. La Società<u>Società</u> ha per oggetto:</p> <p>a) <u>la gestione e</u> l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità<u>Autorità</u> e dagli enti<u>Enti</u> affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché<u>nonché</u> della normativa regionale in</p>	<p>o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p> <p>3. La Società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la gestione di impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di</p>	<p>materia;</p> <p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integratoservizio idrico integrato;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la progettazione, costruzione e gestione di d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di</p>	<p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in house providing.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 c.c. e della legislazione	<p>gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività<u>attività</u> di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività<u>attività</u> e/o servizio, <u>anche di pubblica utilità o interesse pubblico</u>, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società<u>società</u> partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società<u>Società</u> potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese<u>società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge</u> al fine esclusivo di migliorare la gestione dei	<p>gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti</p>	<p>servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 e.e. <u>del codice civile</u> e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività <u>attività</u> specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività <u>attività</u> finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti</p>	<p>in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorita' dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Citta' Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Universita', Enti Pubblici e privati in genere e societa' commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le societa' partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto piu' propriamente</p>	<p>del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorita'<u>Autorità</u> dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Citta'<u>Città</u> Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Universita'<u>Università</u>, Enti Pubblici e privati in genere e societa'<u>società</u> commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le societa'<u>società</u> partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto piu' propriamente</p>	<p>del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata.</p>	<p>strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata. <u>escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.</u></p>	<p>riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.</p>
<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società<u>Società</u>, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà<u>provvederà</u> al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Societa' e' fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potra' essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">QUOTE DI PARTECIPAZIONE -</p> <p style="text-align: center;">FINANZIAMENTI -</p> <p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale e' di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromi-laduecentotrenta virgola zero zero) ed e' diviso in partecipazioni ai</p>	<p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Societa' <u>Società è</u> fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potra' <u>potrà</u> essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">QUOTE DI PARTECIPAZIONE - <u>AZIONI -</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRASFERIMENTI E PRELAZIONE -</u></p> <p style="text-align: center;">FINANZIAMENTI -</p> <p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale e' <u>è</u> di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromi-laduecentotrenta virgola zero zero) ed e' diviso in partecipazioni ai</p>	<p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE SOCIALE –</p> <p style="text-align: center;">AZIONI – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE -</p> <p style="text-align: center;">FINANZIAMENTI</p> <p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromi-laduecentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in n. 6.134.230</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>sensi dell'art. 2468 C.C.. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sue partecipazioni.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti.</p>	<p>sensi dell'art. 2468 C.C. è diviso in n. 6.134.230 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sue partecipazionisua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la SocietàSocietà, nel rispetto delle norme di legge vigenti. <u>Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.</u></p>	<p>(seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta) azioni ordinarie. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso e' riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale puo' essere aumentato anche mediante conferimento in natura, secondo il disposto degli artt. 2481bis e 2464, comma quinto, del Codice Civile.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci e' subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di</p>	<p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 <u>2344</u> del Codice Civile<u>codice civile</u>. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso e'<u>e'è</u> riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale puo'<u>può</u> essere aumentato anche mediante conferimento <u>di beni</u> in natura e di crediti, secondo il disposto degli artt. 2481bis e 2464, comma quinto, del Codice Civile<u>quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile</u>.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci e'<u>e'è</u> subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di</p>	<p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p> <p>1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la società, osservate le norme di cui all'art. 2470 del codice civile.</p> <p>2. Il possesso di una partecipazione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.</p> <p>3. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione e' tenuto a</p>	<p>Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE <u>AZIONI</u></p> <p>1. Le partecipazioni sociali <u>azioni</u> sono <u>nominative, indivisibili</u>, trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la società <u>Società</u>, osservate le norme di cui all'art. 2470 <u>2355</u> del codice civile.</p> <p>2. Il possesso <u>La qualità</u> di una <u>partecipazione azionista</u> comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, <u>ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità</u>.</p> <p>3. I certificati azionari <u>portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o</u></p>	<p>Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - AZIONI</p> <p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili, trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile.</p> <p>2. La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</p> <p>3. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detta partecipazione sociale. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessita' di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Societa' per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal</p>	<p><u>di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.</u></p>	<p>di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione puo' richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.</p> <p>4. Il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota di partecipazione deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalita' di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa'.</p>	<p><u>4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di</u></p>	<p>4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>5. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera partecipazione posta in vendita e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal Registro Imprese ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.</p>	<p><u>cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto.</u></p> <p><u>5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</u></p>	<p>cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto.</p> <p>5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Trascorso tale termine la prelazione si intendera' rinunciata.</p> <p>6. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno l'intera partecipazione posta in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella societa', anche qualora uno o piu' soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potra' vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente comma 3, la partecipazione ad un prezzo che non potra' essere inferiore a quello offerto ai soci.</p>	<p><u>6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</u></p>	<p>6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>7. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente statuto e sulle nuove partecipazioni sarà concesso ai soci l'esercizio del diritto di sottoscrizione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno posseduta all'atto della deliberazione. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le partecipazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto.</p>	<p><u>7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.</u></p>	<p>7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

8. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.

9. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.

10. L'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato eseguito, deve essere depositata dagli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione.

11. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale

Testo vigente**Modifiche****Nuovo testo**

possono altresì, qualora l'interesse della società lo esiga, essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a soggetti non soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione devono in ogni caso essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione dalla quale devono risultare, tra l'altro, le ragioni dell'esclusione o della limitazione. Detta relazione deve essere accompagnata dal parere dell'organo di

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>controllo e deve rimanere depositata presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché questa non abbia deliberato, i soci possono prenderne visione.</p>	<p><u>ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E PRELAZIONE</u></p> <p><u>1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 3, paragrafo 1, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione e le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio</u></p>	<p>ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E PRELAZIONE</p> <p>1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 3, paragrafo 1, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detta partecipazione sociale <u>detti titoli o diritti</u>. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessita' <u>necessità</u> di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Societa' <u>Società</u> per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente statute <u>Statuto</u>. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare <u>con adeguata motivazione</u> in merito entro il termine di 60</p>	<p>soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti . Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione pue<u>può</u> richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.</p> <p>4.2. Il socio che intende cedere <u>tutta o parte della propria quota di partecipazione (con ciò intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, lease to buy, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili</u></p> <p>deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirla<u>offerirli</u> per iscritto in prelazione agli altri</p>	<p>alienante informazioni e notizie aggiuntive.</p> <p>2. Il socio che intende cedere (con ciò intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, <i>lease to buy</i>, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offerirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese<u>libro dei soci</u>, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità<u>modalità</u> di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società<u>Società</u>.</p> <p>5.3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera partecipazione posta in vendita<u>intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento</u> e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal Registro Imprese<u>libro dei soci</u> ed</p>	<p>pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il diritto si intenderà rinunciato.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine la<u>senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di</u> prelazione, il diritto si intendera' rinunciata<u>intenderà rinunciato</u>.</p> <p>6.4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno l'intera partecipazione posta in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella società', anche qualora uno o più<u>tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più</u> soci abbiano rinunciato ad</p>	<p>4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente comma 3, la partecipazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. <u>potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla</u></p>	<p>inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</u></p> <p>7. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente statuto e sulle nuove partecipazioni sarà concesso ai soci l'esercizio del diritto di sottoscrizione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno posseduta all'atto della deliberazione. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le partecipazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che</p>	<p>secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto.</p> <p>8. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</p> <p>9. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</p> <p>10. L'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato eseguito, deve essere depositata dagli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione.</p>	<p>base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>11. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale possono altresì, qualora l'interesse della società lo esiga, essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a soggetti non soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione devono in ogni caso essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione dalla quale devono risultare, tra l'altro, le ragioni dell'esclusione o della</p>	<p>contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.</p> <p>Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque per cento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.</p> <p>6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nel libro dei soci.</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>limitazione. Detta relazione deve essere accompagnata dal parere dell'organo di controllo e deve rimanere depositata presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché questa non abbia deliberato, i soci possono prenderne visione.</p> <p><u>5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>(trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>collegio si discosti di almeno il 20% (venti percento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.</u></p> <p><u>Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque percento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.</u></p> <p><u>6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società.</u></p> <p><u>Conseguentemente gli Amministratori sono</u></p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p> <p>Il valore della quota di partecipazione nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2473 e 2473 bis c.c..</p>	<p><u>autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nei libro dei soci.</u></p> <p>ART. 910 - VALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONI</p> <p>Il valore della delle <u>quota di partecipazione azioni</u> nei casi di esclusione o di recesso sarà<u>sarà</u> determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. <u>2473 ter del codice civile</u> ed il rimborso sarà<u>sarà</u> eseguito con le modalità<u>modalità</u> e nei limiti di cui agli artt. 2473 e 2473 bis c.c. <u>2473 ter e 2437 quater del codice civile.</u></p>	<p>ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI</p> <p>Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 ter e 2437 <i>quater</i> del codice civile.</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 10 - FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <p>a) contributi in conto esercizio;</p> <p>b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;</p> <p>c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;</p> <p>d) emissioni di titoli di debito di cui all'art.2483 del codice civile e di strumenti finanziari nelle forme disciplinate dalla legislazione di tempo in</p>	<p>ART. 10<u>11</u> - FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società<u>Società</u> trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <p>a) contributi in conto esercizio;</p> <p>b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;</p> <p>c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;</p> <p>d) emissioni di titoli di debito di cui<u>all'art.2483 obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza</u> del codice civile e di</p>	<p>ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO</p> <p>1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <p>a) contributi in conto esercizio;</p> <p>b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;</p> <p>c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;</p> <p>d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>tempo vigente. Le relative deliberazioni in materia saranno assunte dall'assemblea dei soci;</p> <p>e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.</p> <p>2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.</p> <p>3. Tali finanziamenti si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.</p>	<p>strumenti finanziari nelle forme disciplinate dalla<u>della</u> legislazione di tempo in tempo vigente <u>nonché delle disposizioni del presente statuto.</u></p> <p>Le relative deliberazioni in materia <u>ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario,</u> saranno assunte dall'assemblea<u>Assemblea</u> dei soci;</p> <p>e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.</p> <p>2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto <u>, in conto futuro aumento di capitale</u> e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.</p> <p>3. Tali finanziamenti si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.<u>4.</u>I soci</p>	<p>delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci;</p> <p>e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.</p> <p>2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.</p> <p>3. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.</p> <p>5. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 del</p>	<p>potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società<u>Società</u>, in relazione alle necessità<u>necessità</u> finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.</p> <p>5.4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 <u>2344</u> del Codice Civile<u>codice civile</u>.</p> <p>6.5. La società<u>Società potrà</u> acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel</p>	<p>finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.</p> <p>4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.</p> <p>5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Codice Civile.</p> <p>6. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ADEMPIMENTI DEI SOCI</p> <p>ART. 11 - RECESSO</p> <p>1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente statuto, per concorde volontà dei soci.</p>	<p>rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla società<u>Società</u> non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ADEMPIMENTI DEI SOCI</p> <p>ART. 11<u>12</u> - RECESSO</p> <p>1. I soci possono recedere dalla Società<u>Società</u>, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c.<u>2437</u> <u>del codice civile</u> e dal presente statuto<u>Statuto</u>,</p>	<p>normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ADEMPIMENTI DEI SOCI</p> <p>ART. 12 - RECESSO</p> <p>1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e dal presente Statuto, per concorde</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2473, commi 3 e 4, del codice civile.</p> <p>ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. L'esclusione del socio e' pronunciata dall'Assemblea dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;- qualora la permanenza del socio non consenta piu' alla societa' di rispettare una o piu' delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto. <p>2. L'esclusione e' deliberata dai soci su proposta</p>	<p>per concorde volenta'<u>volontà</u> dei soci.</p> <p>2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2473, commi 3<u>2437 bis, 2437 ter</u> e 4,<u>2437 quater</u> del codice civile.</p> <p>ART. 12<u>13</u>- ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. L'esclusione del socio e'<u>e'è</u> pronunciata dall'Assemblea dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;- qualora la permanenza del socio non consenta piu'<u>più</u> alla societa'<u>società</u> di rispettare una o piu'<u>più</u> delle condizioni di cui all'art. 1, comma<u>paragrafo</u> 2, del presente statuto<u>Statuto</u>. <p>2. L'esclusione e'<u>e'è</u> deliberata dai soci su</p>	<p>volontà dei soci.</p> <p>2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 <i>bis</i>, 2437 <i>ter</i> e 2437 <i>quater</i> del codice civile.</p> <p>ART. 13- ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;- qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente Statuto. <p>2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.</p> <p>3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 35 che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p>	<p>proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità<u>totalità</u> del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi <u>30 (trenta)</u> giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.</p> <p>3. Entro tale termine il socio escluso può<u>può</u> fare opposizione davanti all'Autorità<u>Autorità</u> Giudiziaria, a norma dell'art. 35<u>33 del presente Statuto</u> che può<u>può</u> sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci delibererà<u>delibererà</u> definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p>	<p>del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.</p> <p>3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 del presente Statuto che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere iscritto al Registro delle Imprese ai sensi di legge.</p> <p>6. L'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art. 2473bis del Codice Civile.</p> <p>ART. 13 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le</p>	<p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere iscritto al Registro delle Imprese <u>annotato al libro dei soci</u> ai sensi di legge.</p> <p>6. L'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art. 2473bis del Codice Civile.</p> <p>ART. 13<u>14</u> - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE<u>ESCLUSIONE</u> DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società<u>Società</u>, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le</p>	<p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al libro dei soci ai sensi di legge.</p> <p>ART. 14 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 14 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Società' mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società' stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società' e non sia di pubblico dominio.	<p>spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 1415 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Società'<u>Società</u> mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società'<u>Società</u> stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società'<u>eSocietà che</u> non sia di pubblico dominio.	<p>spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 15 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DELLA SOCIETA'</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DELLA SOCIETA'</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DELLA SOCIETA'</p>
<p>ART. 15 – ORGANI</p> <p>1. Sono Organi della Societa'</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea- il Consiglio di Amministrazione- l'organo di controllo e il revisore legale, qualora nominati.	<p>ART. 1516 – ORGANI</p> <p>1. Sono Organi<u>organi</u> della Societa'<u>Società</u></p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea <u>dei soci</u>- <u>l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione</u>- l'organo di controllo e il revisore legale, qualora nominati.<u>il Collegio Sindacale.</u> <p><u>La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</u></p>	<p>ART. 16 – ORGANI</p> <p>1. Sono organi della Società</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea dei soci- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione- il Collegio Sindacale. <p>La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.</u></p> <p><u>3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "in house providing", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive</u></p>	<p>alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.</p> <p>3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "in house providing", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono soggetti alla preventiva</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 16 – ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorche' assenti o dissenzienti.</p>	<p><u>competenze, sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo nelle specifiche materie indicate al successivo art. 29 del presente Statuto, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre.</u></p> <p><u>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</u></p> <p>ART. 1617 – ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalita'<u>universalità</u> dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita'<u>conformità</u> alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorche'<u>ancorché</u></p>	<p>autorizzazione delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo</p> <p>Analogo nelle specifiche materie indicate al successivo art. 29 del presente Statuto, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre.</p> <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>ART. 17 – ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. La convocazione dell'Assemblea e' disposta dagli Amministratori, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un quarto del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>assenti e <u>dissenzienti o astenuti.</u></p> <p>2. La convocazione dell'Assemblea e' <u>sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è</u> disposta dagli Amministratori, oppure <u>senza ritardo</u> quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno <u>1/10 (un quarto decimo)</u> del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è disposta senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare.</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società . Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Italia.</p>	<p>3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche<u>Società e altresì</u> in luogo diverso, purché<u>purché</u> in Italia.</p>	<p>3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società e altresì in luogo diverso, purché in Italia.</p>
<p>4. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.</p>	<p>4. <u>Per l'approvazione del bilancio</u> l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione<u>si riunisce</u> almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la società<u>Società</u> sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.</p>	<p>4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.</p>
<p>5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata</p>	<p>5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata</p>	<p>5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonche', a norma del successivo art.19, per autorizzare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Societa' ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>ART. 17 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, nei casi previsti dalla Legge, dall'organo di controllo, osservate le disposizioni</p>	<p>periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonche'<u>nonché</u>, a norma del successivo art.19,20, per autorizzare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Societa' ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno<u>Società</u>.</p> <p>ART. 17<u>18</u> - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE<u>DELL' ASSEMBLEA</u></p> <p>1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, nei casi previsti dalla Legge, dall'organo di controllo, osservate le disposizioni</p>	<p>periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché, a norma del successivo art.20, per autorizzare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società.</p> <p>ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>di legge, ed in particolare l'art. 2479bis C.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.</p>	<p>di legge, ed in particolare l'art. 2479bis C.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante, <u>sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</u> <u>L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare</u> l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della</p>	<p>convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non</p>	<p>riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica <u>certificata</u> od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta <u>senza sostituirla con altra</u>, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.</p> <p>2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà<u>potrà</u> avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le Assemblee<u>assemblee</u>,</p>	<p>2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>convocate secondo le modalita' sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano, o siano informati, tutti gli Amministratori in carica, nonche' l'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>4. Se gli Amministratori o l'organo di controllo o suoi componenti non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Societa', nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</p>	<p>anche non convocate secondo le modalita'<u>modalità</u> sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano, o siano informati, tutti gli <u>la</u> <u>maggioranza degli</u> Amministratori in carica, nonche' <u>Inonché dell'</u>organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.4. Se gli Amministratori o l'organo di controllo o suoi componenti non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Societa', nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. <u>a condizione</u></p>	<p>convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART.18 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti al Registro delle Imprese.</p> <p>2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea puo' farsi rappresentare per</p>	<p><u>tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.</u></p> <p>ART.1819 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci<u>gli azionisti</u> devono essere iscritti al Registro delle Imprese<u>libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.</u></p> <p>2. Ogni socio<u>azionista</u> che abbia diritto di intervento all'Assemblea puo'<u>può</u> farsi</p>	<p>ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.</p> <p>2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 e dall'art. 2479bis, comma secondo, C.C., e la relativa documentazione e' conservata secondo le modalita' di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, C.C..</p> <p>3. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea e' assunta, nell'ordine, dal Vice</p>	<p>rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 e dall'art. 2479bis, comma secondo, C.C., e la relativa documentazione e' conservata secondo le modalita' di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, C.C. <u>del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</u></p> <p>3. <u>E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni</u></p>	<p>delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> <p>3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore presente piu' anziano di carica e, subordinatamente, di eta', ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p>	<p><u>delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</u></p> <p><u>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</u></p> <p><u>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</u></p> <p><u>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</u></p> <p><u>- che sia consentito agli intervenuti di</u></p>	<p>delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p> <p>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>4. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <p>- verificare la regolarita' della costituzione;</p>	<p><u>partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</u></p> <p><u>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</u></p> <p><u>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</u></p>	<p>partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</p> <p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</p> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>- accertare l'identita' dei presenti e il diritto di intervento alla stessa;</p> <p>- determinare il modo della votazione;</p> <p>- regolare la disciplina della discussione.</p> <p>Di tali verifiche il Presidente dell'Assemblea deve darne conto nel verbale di cui al successivo punto n. 6.</p> <p>5. L'Assemblea nomina su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.</p>	<p><u>5.</u> L'Assemblea e'è presieduta <u>dall'Amministratore Unico o</u> dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea e'è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente<u>vicepresidente</u> del Consiglio di Amministrazione, <u>se nominato,</u> ovvero dall'Amministratore presente piu'<u>più</u> anziano di</p>	<p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, in osservanza all'art. 2375 del codice civile, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto.</p>	<p>carica e, subordinatamente, di eta'<u>età</u>, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p> <p><u>6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.</u></p> <p>4-7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p>	<p>ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p> <p>6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.</p> <p>7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>- verificare la regolarità<u>regolarità</u> della costituzione;</p> <p>- accertare l'identità<u>identità e la legittimazione</u> dei presenti e il<u>al</u> diritto di intervento alla stessa;determinare il modo della votazione<u>e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;</u></p> <p>- regolare la disciplina della discussione;<u>;</u></p> <p>Di tali verifiche il Presidente dell'Assemblea deve darne conto nel verbale di cui al successivo punto n. 6.</p> <p>5. L'Assemblea nomina su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.</p> <p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, in osservanza all'art. 2375 del codice civile, firmato dal</p>	<p>- verificare la regolarità della costituzione;</p> <p>- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;</p> <p>- regolare la disciplina della discussione;</p> <p>- determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 19 - DELIBERE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c. e su quelli ad essa spettanti per disposizioni normative e del presente statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i piani industriali e finanziari, 	<p>Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto, determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.</p> <p>ART. 19<u>20</u> – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea <u>ordinaria</u>, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c. e su quelli ad essa spettanti per disposizioni normative e del presente statuto <u>2364 del codice civile</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i piani industriali e finanziari, 	<p>ART. 20 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i piani industriali e finanziari,

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società ;</p> <p>- autorizza gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, relativi alle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformita' al modello normativo di affidamento diretto «in house».</p> <p>2. L'Assemblea e' regolarmente costituita sia in</p>	<p>annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società ; autorizza gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, relativi alle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformita' al modello normativo di affidamento diretto «in house» <u>Società</u>.</p> <p>2. L'Assemblea <u>e'ordinaria è</u> regolarmente</p>	<p>annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale sociale e delibera, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto, a maggioranza assoluta, salvo la piu' qualificata maggioranza richiesta al punto successivo.</p> <p>3. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno sette decimi del capitale sociale:</p>	<p>costituita sia in prima che in seconda convocazione<u>convocazione</u> con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta'<u>meta'</u> del capitale sociale e delibera, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto, a maggioranza assoluta, salvo la piu' qualificata maggioranza richiesta al punto successivo. <u>salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.</u></p> <p>3. L'Assemblea <u>ordinaria</u> sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno <u>la maggioranza dei voti intervenuti in</u></p>	<p>costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale , salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti intervenuti in Assemblea.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>- le modificazioni dell'atto costitutivo;</p> <p>- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</p>	<p><u>Assemblea.</u></p> <p><u>4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale:</u></p> <p>— le modificazioni dell'atto costitutivo;— il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante</p>	<p>4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale.</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La Società' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da tre o cinque membri, scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società' partecipate dagli enti locali. Il numero di componenti del consiglio di amministrazione viene scelto dall'assemblea prima di provvedere alla nomina dello stesso.</p> <p>Dovra' essere assicurata la presenza del genere</p>	<p>modificaione dei diritti dei soci.</p> <p>ART. 20 CONSIGLIO DI <u>AMMINISTRAZIONE</u><u>21</u> - <u>ORGANO</u> <u>AMMINISTRATIVO</u></p> <p>1. La Società' <u>Società è</u> amministrata da un <u>Amministratore Unico o da un</u> Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci <u>adottato con la delibera motivata di cui al precedente articolo 16, paragrafo 2, del presente Statuto e</u>, composto da <u>3 (tre)</u> o <u>5 (cinque membri)</u>, scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società' <u>società</u> partecipate dagli enti <u>Enti</u> locali. Il</p>	<p>ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, adottato con la delibera motivata di cui al precedente articolo 16, paragrafo 2, del presente Statuto e, composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore.</p>	<p>numero di componenti del consiglio di amministrazione viene scelto <u>Consiglio di</u> <u>Amministrazione</u> viene <u>stabilito</u> dall'assemblea<u>Assemblea</u> prima di provvedere alla nomina dello stesso<u>dei suoi componenti</u>.</p> <p>Devra'</p> <p><u>2. Gli Amministratori sono revocabili in</u> <u>qualsiasi momento, salvo il diritto al</u> <u>risarcimento dei danni se la revoca avviene</u> <u>senza giusta causa. Costituisce giusta causa di</u> <u>revoca la grave o reiterata violazione degli</u> <u>obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo</u> <u>2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza</u> <u>degli indirizzi di gestione impartiti</u> <u>dall'Assemblea deliberati dal Comitato di</u></p>	<p>viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.</p> <p>2. Gli Amministratori sono revocabili in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato di</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione	<p>Indirizzo Strategico e Controllo Analogo. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p>2.3. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione	<p>Indirizzo Strategico e Controllo Analogo. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p>3. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>speciale in materia di societa' partecipate dagli enti locali.</p> <p>3. L'Assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di societa' partecipate dagli enti locali.</p>	<p>speciale in materia di societa'<u>società</u> partecipate dagli enti<u>Enti</u> locali.</p> <p>3-4. L'Assemblea puo'<u>può</u> determinare <u>in via anticipata</u> un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori<u>Amministratori</u>, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di societa'<u>società</u> partecipate dagli enti<u>Enti</u> locali.</p> <p><u>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività particolari né trattamenti di fine mandato.</u></p>	<p>speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>4. L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività particolari né trattamenti di fine mandato.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>ART. 21 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea in sede di nomina e comunque non oltre tre esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea dei soci e un vice Presidente, cui spettano la rappresentanza legale della società, la firma sociale ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p>	<p>ART. 21²² - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea<u>Assemblea</u> in sede di nomina e comunque non oltre <u>3 (tre)</u> esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea dei soci e un vice Presidente, cui spettano la rappresentanza legale della società, la firma sociale ed i poteri del Presidente in<u>Assemblea dei soci. In</u> caso di sua assenza o impedimento- <u>l'Assemblea o il</u></p>	<p>ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a</p>	<p><u>Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</u></p> <p>Il presidente<u>Presidente</u> ed il vice-presidente del consiglio di amministrazione<u>Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione</u> devono essere scelti tra i consiglieri di amministrazione<u>Consiglieri di Amministrazione</u> in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società<u>società</u> partecipate dagli enti<u>Enti</u> locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a</p>	<p>Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>mancare uno o piu' Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa' e ha facolta' di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea come specificato al precedente articolo 19.</p>	<p>mancare uno o piu'<u>più</u> Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 22<u>23</u> - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione e'<u>è</u> investito dei piu'<u>più</u> ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa'<u>Società</u> e ha facolta'<u>facoltà</u> di compiere tutti gli atti che non rientrano nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea —come specificato al precedente articolo 19.<u>e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ad esso attribuite.</u></p>	<p>mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrano nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ad esso attribuite.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell' Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 19 del presente statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Societa' per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria</p>	<p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell' Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 19<u>20</u> del presente statute<u>Statuto</u>:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Societa'<u>Società</u> per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria</p>	<p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformita' al modello normativo di affidamento diretto «in house»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Societa' in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli enti locali medesimi all'esercizio di attivita' sociali che integrino</p>	<p>richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni<u>nazionale e comunitaria applicabile</u> per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformita'<u>conformità</u> al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli enti<u>Enti</u> locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Societa'<u>Società</u> in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli enti<u>Enti</u> locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli enti<u>Enti</u> locali medesimi all'esercizio di attivita'<u>attività</u> sociali che integrino</p>	<p>comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>diverse modalita' di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimita' sostanziale, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa degli enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del d. l.vo n. 267/2000.</p>	<p>diverse modalita'<u>modalità</u> di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimita'<u>legittimità</u> sostanziale, la regolarita'<u>regolarità</u> e la correttezza dell'azione amministrativa degli enti<u>Enti</u> locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del d- l.vo<u>D. Lgs. 18 agosto 2000</u>, n. 267/2000-;</p> <p><u>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.</u></p>	<p>diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. Il Consiglio di Amministrazione puo' attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno dei suoi membri, stabilendone poteri e deleghe. L'amministratore delegato deve essere scelto tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, se ritenuto utile allo svolgimento dell'attivit�, un comitato tecnico-scientifico che coadiuvi l'attivit� degli Organi societari.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione puo'<u>puo</u> attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno <u>solo</u> dei suoi membri, stabilendone <u>contenuto</u>, poteri e deleghe. L'amministratore delegato, <u>limiti e modalit� di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 de codice civile. L'Amministratore Delegato</u> deve essere scelto tra i consiglieri <u>di amministrazione</u> <u>Consiglieri di Amministrazione</u> in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. 4. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, se ritenuto utile allo svolgimento</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione pu� attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalit� di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 de codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Pu� altres� attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nelle sedi della Società', sia altrove, purché in Italia.</p>	<p>dell'attività', un comitato tecnico-scientifico che coadiuvi l'attività' degli Organi societari. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>ART. 23<u>24</u> - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna<u>riunisce</u>, sia nelle sedi della Società'<u>Società</u>, sia altrove, purché in Italia.<u>2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì purché in Italia ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario oppure</u>, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque nei casi previsti dall'art.</p>	<p>ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque nei casi previsti dall'art. 2475, ultimo comma, C.C..</p>	<p>2475, ultimo comma, C.C. o dal Collegio Sindacale.</p> <p>3-2. Il Consiglio di Amministrazione viene è convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato <u>Delegato</u>, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento <u>(es. posta elettronica certificata - PEC)</u>, da spedirsi almeno <u>3 (tre)</u> giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore <u>Consigliere</u> e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 C.C. del codice <u>civile al recapito espressamente comunicato dai</u> <u>destinatari e che risulti da apposita annotazione</u></p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento, da spediti almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 C.C..</p>	<p><u>nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><u>L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.</u></p> <p>4.3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può<u>può</u> essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p>	<p>L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>4. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione puo' essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p>	<p>5.4. Il Consiglio di Amministrazione e'è regolarmente costituito <u>e le sue deliberazioni sono valide</u> anche in mancanza delle suddette formalita' qualora <u>formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione,</u> siano presenti tutti i suoi componenti, e <u>la maggioranza dei</u> membri dell'organo di controllo.</p>	<p>4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo.</p>
<p>5. Il Consiglio di Amministrazione e' regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalita' qualora siano presenti tutti i suoi componenti, e i membri dell'organo di controllo.</p>	<p><u>5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:</u> <u>- che siano presenti nello stesso luogo il</u></p>	<p>5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: - che siano presenti nello stesso luogo il</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</u></p> <p><u>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</u></p> <p><u>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</u></p> <p><u>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</u></p>	<p>Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.</p> <p>ART. 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p><u>nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.</u></p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal vice Presidente<u>Vicepresidente, se nominato,</u> o dall'Amministratore delegato<u>Delegato</u> e, in mancanza di entrambi, dal componente più<u>più</u> anziano per carica o, in subordine, per età<u>età</u>.</p> <p>7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.</p> <p>ART. 24<u>25</u> - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-<u>ZIONE</u><u>AMMINISTRAZIONE</u></p>	<p>nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.</p> <p>ART. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
--	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>1. Per la validita' delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.</p> <p>Ogni consigliere dispone di un voto. In caso di parita' prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.</p> <p>4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.</p>	<p>1. Per la validita'<u>validità</u> delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente statute<u>Statuto</u>.</p> <p><u>2.</u> Ogni consigliere<u>Consigliere</u> dispone di un voto. In caso di parita'<u>parità</u> prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.</p> <p>4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente statute<u>Statuto</u>.</p>	<p>1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.</p> <p>2. Ogni Consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.</p> <p>4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p>	<p>5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli amministratori<u>Amministratori</u> presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p>	<p>5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p>
<p>6. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di cui agli articoli da 2475 a 2476 del codice civile.</p>	<p>6. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di cui agli articoli da 2475 a 2476 del codice civile.</p>	
<p>ART. 25 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p>	<p>ART. 25<u>26</u> - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p>	<p>ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p>
<p>1. La firma e la rappresentanza in nome e per conto della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al vice Presidente e al consigliere</p>	<p>1. La firma e la rappresentanza <u>legale di fronte ai terzi</u> in nome e per conto della Società <u>Società</u> sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al vice</p>	<p>1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al vice Presidente o all'Amministratore delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Societa' e/o terzi, come di revocarli.</p>	<p>Presidente e al consigliere delegato nonché al <u>Vicepresidente, ove nominato, e al Consigliere Delegato</u> nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. E' conferito <u>Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta</u> al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al vice Presidente <u>Vicepresidente, se nominato,</u> o all'Amministratore delegato <u>Delegato</u>, nell'ambito delle rispettive competenze <u>deleghe</u>, il potere di rilasciare procure <u>e nominare procuratori speciali</u> per singole operazioni a dipendenti della</p>	<p>Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. Speciali procure possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>ART. 26 - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire</p>	<p>Società<u>Società</u> e/o <u>a</u> terzi, come di revocarli.</p> <p>3. Speciali procure possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>ART. 26<u>27</u> - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società<u>Società</u>, ove le dimensioni lo richiedano, potrà<u>potrà</u> essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì<u>altresì</u>, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità<u>modalità</u> di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può<u>può</u></p>	<p>terzi, come di revocarli.</p> <p>ART. 27 - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire</p>
---	--	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.</p> <p>ART. 27 - REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI</p> <p>1. Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. la Società e' soggetta tanto al controllo di legalita' (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).</p>	<p>attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.</p> <p>ART. 27 - REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI <u>ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</u></p> <p>1. Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. la Società e' soggetta tanto al controllo di legalita' (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010). <u>Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi</u></p>	<p>puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.</p> <p>ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p> <p>1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. La societa', non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, puo' attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come "organo di controllo", ovvero, puo' attribuire il controllo di legalita' al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.</p>	<p><u>si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.</u></p> <p>2. La societa', non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, puo' attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come "organo di controllo", ovvero, puo' attribuire il controllo di legalita' al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.<u>composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del</u></p>	<p>2. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>3. All'"organo di controllo", anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.</p> <p>Al "revisore legale" si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.</p> <p>4. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli</p>	<p>regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.</p> <p>3. All'"organo di controllo", anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.</p> <p>Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>Al "revisore legale"4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per</p>	<p>3. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>sulle società' partecipate dagli enti locali.</p>	<p><u>l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale</u> si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.</p> <p>4. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società' partecipate dagli enti locali.</p>	
<p>5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p>	<p>5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p>	<p>5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p>
<p>ART. 28 – CONTROLLO ANALOGO</p>	<p>ART. 28<u>29</u> – CONTROLLO ANALOGO</p> <p><u>CONGIUNTO</u></p>	<p>ART. 29 – CONTROLLO ANALOGO</p> <p>CONGIUNTO</p>
<p>1. Ai fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo</p>	<p>1. Ai fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo</p>	<p>1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>articolo, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle Società a Responsabilità Limitata.</p>	<p>articolo, è prevista la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle Società a Responsabilità Limitata. dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità:</p>	<p>parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità:</p> <p>a) provvedere a tutte le delibere ed approvazioni preliminari a quelle degli organi societari ad esse deputati dal presente Statuto e dal Codice Civile, precisate nell'apposito regolamento per la costituzione e funzionamento del C.I.S.C.A. relativa principalmente a:</p>
<p>ART. 29 - DIRITTI DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO CON-GIUNTO</p>	<p>ART. 29 - DIRITTI DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO CON-GIUNTO</p>	<p>i) atti di amministrazione straordinaria, ii) delibere inerenti agli indirizzi generali</p>
<p>1. L'affidamento dei servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale</p>	<p>1. L'affidamento dei servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale</p>	<p>della gestione dei servizi affidati "in house", iii) nomine e revoche degli organi</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa comunitaria.</p> <p>2. La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato in via esclusiva in favore degli Enti Pubblici Soci ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli stessi.</p> <p>3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e su-pervisione sulla gestione, fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi del precedente art. 28 del presente statuto.</p> <p>ART. 30 – DISCIPLINA DEL COMITATO DI</p>	<p>comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi della vigente normativa comunitaria.</p> <p>2. La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato in via esclusiva in favore degli Enti Pubblici Soci ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli stessi.</p> <p>3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e su-pervisione sulla gestione, fatte salve le competenze delle Autorità di Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell'attività del Comitato istituito ai sensi del precedente art. 28 del presente statuto.</p> <p>ART. 30 – DISCIPLINA DEL COMITATO DI</p>	<p>amministrativo e di controllo;</p> <p>b) provvedere al controllo attraverso l'acquisizione dagli organi sociali di tutte le informazioni necessarie.</p> <p>2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, rappresentati dai Sindaci pro-tempore (o dagli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.</p> <p>3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>INDIRIZZO STRATE-GICO E DI CONTROLLO</p> <p>ANALOGO</p> <p>1. L'Assemblea dei Soci costituisce il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, composto dai Sindaci pro tempore dei Comuni soci in conformità alle disposizioni dell'apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di cui al successivo comma 7.</p> <p>2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società a Responsabilità Limitata in materia di amministrazione e ferma restando la sovranità dell'Assemblea dei Soci cui spetta anche la facoltà di autorizzare o meno gli atti del suddetto</p>	<p>INDIRIZZO STRATE-GICO E DI CONTROLLO</p> <p>ANALOGO</p> <p>1. L'Assemblea dei Soci costituisce il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, composto dai Sindaci pro tempore dei Comuni soci in conformità alle disposizioni dell'apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di cui al successivo comma 7.</p> <p>2. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della Società a Responsabilità Limitata in materia di amministrazione e ferma restando la sovranità dell'Assemblea dei Soci cui spetta anche la facoltà di autorizzare o meno gli atti del suddetto</p>	

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Comitato, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari di Piave Servizi S.r.l. ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione della medesima società, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- formulazione delle linee guida, degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani della Società relativi alle materie inerenti le competenze dell'Assemblea e da sottoporre all'autorizzazione di quest'ultima, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;- riferisce all'Assemblea, ai fini del controllo congiunto e analogo, in merito all'attuazione da	<p>Comitato, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari di Piave Servizi S.r.l. ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione della medesima società, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- formulazione delle linee guida, degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani della Società relativi alle materie inerenti le competenze dell'Assemblea e da sottoporre all'autorizzazione di quest'ultima, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;- riferisce all'Assemblea, ai fini del controllo congiunto e analogo, in merito all'attuazione da	
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, emanando, se necessario, eventuali raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:</p> <p>I) decisioni relative all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;</p> <p>II) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di Legge o di competenza di altri Organi o Autorità;</p> <p>III) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di</p>	<p>parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, emanando, se necessario, eventuali raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>Amministrazione;</p> <p>- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:</p> <p>I) decisioni relative all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;</p> <p>II) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di Legge o di competenza di altri Organi o Autorità;</p> <p>III) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di</p>	
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;</p> <p>IV) richiesta al Consiglio di Amministrazione di convocazione dell'assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.</p> <p>3. Il Comitato, fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>4. Il Comitato informa i Comuni soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>5. Il Comitato è presieduto da persona indicata</p>	<p>immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;</p> <p>IV) richiesta al Consiglio di Amministrazione di convocazione dell'assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.</p> <p>3. Il Comitato, fatte salve le competenze dell'organo di controllo societario, riferisce per iscritto all'Assemblea almeno due volte l'anno sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza in particolare con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.</p> <p>4. Il Comitato informa i Comuni soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.</p> <p>5. Il Comitato è presieduto da persona indicata</p>	
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e da un segretario, quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.</p> <p>6. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <p>a) di ogni membro,</p>	<p>dall'Assemblea e, in caso di assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e da un segretario, quest'ultimo nominato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso.</p> <p>6. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:</p> <p>a) di ogni membro,</p>	
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>b) del legale rappresentante della Società.</p> <p>7. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito Regolamento predisposto ed approvato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>8. La carica di componente del Comitato è gratuita e non origina nemmeno titolo al rimborso spese sostenute.</p>	<p><u>a) provvedere a tutte le delibere ed approvazioni preliminari a quelle degli organi societari ad esse deputati dal presente Statuto e dal Codice Civile, precisate nell'apposito regolamento per la costituzione e funzionamento del C.I.S.C.A. relativa principalmente a:</u></p> <p><u>i) atti di amministrazione straordinaria,</u></p> <p><u>ii) delibere inerenti agli indirizzi generali della gestione dei servizi affidati "in house",</u></p> <p><u>iii) nomine e revoche degli organi amministrativo e di controllo;</u></p> <p>b) del legale rappresentante della Società. <u>provvedere al controllo attraverso l'acquisizione dagli organi sociali di tutte le informazioni necessarie.</u></p>	
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 31 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO</p> <p>1. I membri sono individuati nelle persone dei Sindaci pro tempore dei Comuni Soci o loro Assessori delegati e durano in carica fino al termine mandato.</p> <p>2. Il Comitato delibera a maggioranza dei</p>	<p>7. Le specifiche competenze e le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito Regolamento predisposto ed approvato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>8. La carica di componente del Comitato è gratuita e non origina nemmeno titolo al rimborso spese sostenute.</p> <p>ART. 31 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO</p> <p>1. I membri sono individuati nelle persone dei Sindaci pro tempore dei Comuni Soci o loro Assessori delegati e durano in carica fino al termine mandato.</p> <p>2. Il Comitato delibera a maggioranza dei</p>	
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>presenti, consentendo anche la tra-smissione del voto anche a mezzo posta elettronica certificata</p>	<p>presenti, consentendo anche la tra-smissione del voto anche a mezzo posta elettronica certificata</p> <p><u>2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, rappresentati dai Sindaci pro-tempore (o dagli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.</u></p> <p><u>3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.</u></p>	
<p>TITOLO V</p> <p>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p>	<p>TITOLO V</p> <p>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p>	<p>TITOLO V</p> <p>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p>
<p>ART. 32 - ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e</p>	<p>ART. 32<u>30</u> - ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1<u>1</u>° gennaio</p>	<p>ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>ART. 33 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE</p> <p>1. Ferma restando la particolare vocazione della societa' all'erogazione di servizi alla collettività di riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2478bis C.C., con l'osservanza delle norme in esso richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C..</p>	<p>e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>ART. 33<u>31</u> - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE</p> <p>1. Ferma restando la particolare vocazione della societa'<u>Società</u> all'erogazione di servizi alla collettività<u>collettività</u> di riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2478bis <u>C.C. degli artt. 2423 e seguenti del codice civile,</u> con l'osservanza delle norme in esso<u>essi</u> richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal comma<u>paragrafo</u> 4 dell'art. 16<u>17</u> del presente</p>	<p>si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE</p> <p>1. Ferma restando la particolare vocazione della Società all'erogazione di servizi alla collettività di riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, con l'osservanza delle norme in essi richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 17 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.</p> <p>3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.</p> <p>4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno, se del caso, i provvedimenti di</p>	<p>Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.del codice civile.</p> <p>2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinera'destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.</p> <p>3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.</p> <p>4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno, se del caso, i provvedimenti di</p>	<p>comma dell'art. 2364 del codice civile.</p> <p>2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.</p> <p>3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.</p> <p>4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno, se del caso, i provvedimenti di</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>cui agli artt. 2482bis, 2482ter e 2482quater C.C..</p>	<p>cui agli artt. 2482bis, 2482ter e 2482quater C.C.2446 e 2447 del codice civile.</p>	<p>cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">NORME FINALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">NORME FINALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">NORME FINALI</p>
<p>ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>	<p>ART. 34³² - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>	<p>ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p>
<p>1. La Societa' si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del C.C..</p> <p>2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Societa', l'Assemblea stabilisce le modalita' della liquidazione e la nomina di uno o piu' liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. C.C..</p>	<p>1. La Societa'^{Società} si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del C.C.^{codice civile.}</p> <p>2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Societa'^{Società}, l'Assemblea stabilisce le modalita'^{modalità} della liquidazione e la nomina di uno o piu'^{più} liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli art^{artt.} 2484 e segg. C.C.^{del codice civile.}</p>	<p>1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile.</p> <p>2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. del codice civile.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 35 - FORO COMPETENTE</p> <p>1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Societa', oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validita', l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sara' demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Societa'.</p>	<p>ART. 35<u>33</u> - FORO COMPETENTE</p> <p>1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori<u>Amministratori</u>, i liquidatori e la Societa'<u>Società</u>, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validita'<u>validità</u>, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sara'<u>Statuto, sarà</u> demandata <u>in via esclusiva</u> al giudizio del Foro ove ha sede legale la Societa'<u>Società</u>.</p>	<p>ART. 33 - FORO COMPETENTE</p> <p>1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata in via esclusiva al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.</p>
<p>ART. 36 - ACCESSO AGLI ATTI</p> <p>1. L'accesso agli atti e' regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Societa' partecipata da enti locali.</p>	<p>ART. 36<u>34</u> - ACCESSO AGLI ATTI</p> <p>1. L'accesso agli atti e'<u>è</u> regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Societa'<u>Società</u> partecipata da enti locali.</p>	<p>ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI</p> <p>1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali.</p> <p>2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.</p> <p>ART. 38 - RINVIO ALLA LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi</p>	<p><u>2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, e legittimata a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.</u></p> <p>ART. 37<u>35</u> - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società<u>Società</u> e relativi alla Società<u>Società</u> stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.</p> <p>ART. 38<u>36</u> - RINVIO ALLA LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile<u>codice civile</u> e</p>	<p>previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, e legittimata a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.</p> <p>ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.</p> <p>ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>vigenti in materia.</p> <p>2. La Societa' e' sottoposta alla giurisdizione dell'Autorita' Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.</p>	<p>delle leggi vigenti in materia.</p> <p>2. La Societa' <u>Società è</u> sottoposta alla giurisdizione dell'Autorita' <u>Autorità</u> Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.</p>	<p>vigenti in materia.</p> <p>2. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.</p>
--	--	---